

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di CREMONA

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

La Associazione Provinciale Allevatori di Cremona (di seguito **APA-CR**), con
C.F. 80002100198, sede a Cremona, in Località Migliaro, via Bergamo 292,
rappresentato dal Dott. Riccardo Crotti, che agisce in qualità di Presidente (pro
tempore) della stessa

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di
seguito **CREA**), con C.F. 97231970589, sede a Roma, in via Po 14,
rappresentato dal Dr. Salvatore Parlato che agisce in qualità di Commissario
Straordinario (pro tempore) dello stesso.

Premesso che

L'APA-CR cura l'erogazione di tutti i servizi volti alla definizione di obiettivi di
miglioramento sia da un punto di vista zootecnico che genetico per la reale
soddisfazione delle esigenze espresse ed inespresse dei propri utenti e
stakeholders.

In particolare l'APA-CR:

- detiene e gestisce i libri genealogici di razza interfacciandosi con i soggetti
e le Associazioni di allevatori coinvolte;

- svolge i controlli inerenti l'attività produttiva del bestiame, quali i controlli funzionali, e la relativa elaborazione e validazione dei dati;
- realizza i servizi, denominati di assistenza tecnica, per tutte le specie e razze di bestiame allevato.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
- esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale;

– sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

– opera attraverso Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale, fra le quali si colloca il Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-caseari di Lodi (di seguito CREA-FLC).

In particolare il CREA-FLC:

– rappresenta il centro di ricerca impegnato nell'intera filiera zootecnica (dalla produzione foraggere, all'allevamento del bestiame fino alla trasformazione casearia);

– è attivamente impegnato anche nelle tematiche legate alla zootecnia di precisione, alla modellistica a fini predittivi delle produzioni zootecniche, alla ottimizzazione dell'alimentazione e del razionamento animale e alla caratterizzazione dei fattori di variabilità che incidono sulla qualità del latte e dei prodotti ad esso correlati.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 – Finalità

Il CREA e l'APA-CR (di seguito le Parti) intendono sviluppare un accordo che favorisca delle sinergie operative, che consenta l'integrazione fra le *mission* e

le competenze delle Parti. L'APA-CR garantisce l'interfaccia con il territorio, tramite la sua rete di tecnici aziendali, e l'accesso ai propri database, nel rispetto dei vincoli della privacy. Il CREA fornisce le competenze scientifiche e sperimentali attinenti alla zootecnia, tramite il CREA-FLC.

Le Parti individuano fra le tematiche importanti di collaborazione: la zootecnia di precisione, la valorizzazione informativa dei database dell'APA-CR e il miglioramento della qualità dell'insilato.

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per l'APA-CR sarà il Direttore, Dott. Giovanni Tagliaferri; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Direttore del CREA-FLC, Dott. Andrea Galli.

Art. 4 – Comitato Tecnico di Gestione

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è istituito d'intesa tra le Parti un *Comitato tecnico per la sperimentazione* (di seguito **CTS**) che rappresenterà l'organo di riferimento per la gestione operativa delle attività. Al **CTS** parteciperanno i responsabili dell'attività per l'APA-CR e per il CREA di cui all'art. 3 e due tecnici dell'APA-CR e due ricercatori del CREA, individuati dai responsabili. Il **CTS** avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per ogni attività specifica, le Parti provvederanno alla stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai soggetti interessati individuati dalle

Parti attraverso il CTS. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti. Le attività verranno eseguite prevalentemente in aziende zootecniche individuate dall'APA-CR. Le attività sperimentali saranno svolte prevalentemente presso le strutture del CREA-FLC a Lodi. Ogni anno il **CTS** predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari ed agli altri eventuali soggetti firmatari delle Convenzioni, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale.

Art. 6 – Finanziamento delle attività

Le risorse per il finanziamento delle singole convenzioni operative saranno definite dalle parti in sede di stesura delle stesse e/o potranno derivare da eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea, o ad altri soggetti esterni interessati. A tal fine le Parti si impegnano a valorizzare la loro partecipazione a bandi progettuali stanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed europee, in grado di supportare l'attività prevista dalle specifiche convenzioni.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e l'eventuale sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

In tal caso la gestione e la tutela di codesti risultati dovranno essere definiti nell'ambito di successivi accordi specifici sottoscritti dalle Parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata decennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 10 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli programmi o progetti da realizzare.

Art. 11 - Responsabilità per danni

Le Parti sono responsabili di qualunque danno che in conseguenza dell'esecuzione delle attività, venga eventualmente arrecato a terze persone o cose e ad altri enti pubblici e privati.

Art. 12 - Diritto di recesso

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata.

Art. 13 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Art. 14 - Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 15 - Norme applicabili

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che la presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione, sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta dalle parti in maniera paritetica.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 15/04/2016

per l'APA-CR

per il CREA

Il Presidente

Il Commissario Straordinario

Dott. Riccardo Crotti

Dr. Salvatore Parlato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente accordo.

Roma, li 25/04/2016

per l'APA-CR

per il CREA

Il Presidente

Il Commissario Straordinario

Dott. Riccardo Crotti

Dr. Salvatore Parlato